

COMUNE DI MONTEU ROERO
(Comune di Cuneo)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", punto 4.2 "*Gli strumenti della programmazione degli enti locali*" prevede che: "*Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*".

IL REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI MONTEU ROERO

OGGETTO: PARERE SU 2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 3, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 C.2 E S.M.I.- "

PREMESSA

In data 25/03/2021 con delibera n.2 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

In data 26/05/2021 con delibera n. 15 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020, determinando un risultato di amministrazione di euro 533.347,78 così composto:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| fondi accantonati | per euro 76.457,81 |
| fondi vincolati | per euro 54.244,75 |
| fondi destinati agli investimenti | per euro 17.277,45 |
| fondi disponibili | per euro 385.367,77 |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- GC 37 30/04/2020 I° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

-GC 41 20/05/2020 RINEGOZIAZIONE DI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (CIRC. N. 1300/2020) - DEROGA AUTORIZZATA DALL'ART. 113, D.L. 19 MAGGIO 2020,

-N. 34. GC 58 24/07/2020 II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

- GC 62 19/08/2020 III° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

-GC 70 04/11/2020 V° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

-GC 74 24/12/2020 Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d'urgenza, n. 6 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022

-GC 75 24/12/2020 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELL'IMPORTO DI € 1.182,00.

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale:

CC 13 23/09/2020 IV° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

Si dà atto di aver proceduto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con la Deliberazione n. 22 del 30 novembre 2020.

Sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

34 24/03/2020 Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011

7 26/03/2020 Variazione Residui ai fini del D.Lgs. 118/2011

Il Revisore unico *ha* accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2020, Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Ente ha ricevuto nel corso del 2020 le seguenti risorse:

SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI: € 1.512,57

FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP: € 36,21

TRASFERIMENTO COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: € 204,20

INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP: € 127,54

FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP: € 346,37

FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI: € 27.460,28

FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI: € 14.258,36

FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE: € 164,51

CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI: € 1.505,75

FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE: € 10.328,56

INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI: € 12.526,11

Il Revisore unico ha espresso nel corso dell'esercizio 2020 parere alle seguenti variazioni di bilancio avente ad oggetto, tra le varie, anche le suddette risorse:

GC n. 37 del 30/04/2020: "I° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022";

CC n. 13 del 23/09/2020: "IV° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022";

GC n. 74 del 24/12/2020: "Emergenza Coronavirus. Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d'urgenza, n. 6 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022"

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"* N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: "L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede

di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma. La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni”. Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

In data 08/07/2021 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio.
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;

i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del ...;

il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato emerge (o non emerge) la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni

riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

Il Revisore ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui

ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

Il Revisore ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore dei conti ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021) |
|---|-----|---|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 699.394,64 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 |
| D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 452.812,56 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 13.089,62 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) | | 233.492,46 |

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| | | |
|--|-----|-------------------|
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | (+) | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | <i>0,00</i> |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 |
| O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) | | 233.492,46 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 | (-) | 0,00 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 0,00 |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | | 233.492,46 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | 0,00 |

| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | 233.492,46 |
|---|-----|-------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 92.000,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 31.712,85 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 39.913,68 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) | | 83.799,17 |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 | (-) | 0,00 |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | (-) | 0,00 |
| Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | | 83.799,17 |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | 0,00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | | 83.799,17 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 317.291,63 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 | | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Risorse vincolate nel bilancio | | 0,00 |
| | W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO | 317.291,63 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto | | 0,00 |
| | W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO | 317.291,63 |

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

| |
|-----------------------|
| Residui Attivi |
|-----------------------|

| RESIDUI ATTIVI | Iniziali | Riscossi | Maggiori | Minori | Riaccertati | Da riportare | % Riscossioni su Residui iniziali |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | a | b | c | d | e= (a+c-d) | f=(e-b) | g=b*100/a |
| Titolo 1 - Tributarie | 80.061,07 | 56.138,60 | 0,00 | 0,00 | 80.061,07 | 23.922,47 | 70,12 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Extratributarie | 6.245,81 | 4.803,75 | 0,00 | 0,00 | 6.245,81 | 1.442,06 | 76,91 |
| | | | | | | | |
| Parziale titoli 1+2+3 | 86.306,88 | 60.942,35 | 0,00 | 0,00 | 86.306,88 | 25.364,53 | 70,61 |
| | | | | | | | |
| Titolo 4 - In conto capitale | 106.490,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.490,72 | 106.490,72 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Servizi per conto di terzi | 1.931,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931,90 | 1.931,90 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 | 194.729,50 | 60.942,35 | 0,00 | 0,00 | 194.729,50 | 133.787,15 | 31,30 |

Residui Passivi

| RESIDUI PASSIVI | Iniziali | Pagati | | Minori | Riaccertati | Da riportare | % Pagamenti su Residui iniziali |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| | a | b | | d | e= (a-d) | f=(e-b) | g=b*100/a |
| Titolo 1 - Correnti | 149.696,26 | 105.465,53 | | 0,00 | 149.696,26 | 44.230,73 | 70,45 |
| Titolo 2 - In conto capitale | 40.322,87 | 15.528,89 | | 0,00 | 40.322,87 | 24.793,98 | 38,51 |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi | 17.864,70 | 0,00 | | 0,00 | 17.864,70 | 17.864,70 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Totale titoli 1+2+3+4+5+7 | 207.883,83 | 120.994,42 | | 0,00 | 207.883,83 | 86.889,41 | 58,20 |

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, Il Revisore dei conti:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;

- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Monteu Roero, 13/07/2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rag. Renzo Bonadeo

